Numero di ruolo pubblicato	:	C-654/24
Numero dell'atto	:	1
Numero di registro	:	1306516
Data di deposito	:	08/10/2024
Data di iscrizione nel registro	:	08/10/2024
Tipo di atto	:	Domanda di pronuncia pregiudiziale
	:	Atto
Riferimento del deposito effettuato tramite e-Curia	:	DC212879
Numero del file	:	1
Autore del deposito	:	Rocco Domini (J360912)

N. R.G. 2024/250

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

SETTORE LAVORO

Il Giudice del Lavoro Dario Bernardi

a scioglimento della riserva precedentemente assunta

pronuncia la seguente

ORDINANZA DI RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER QUESTIONE PREGIUDIZIALE INTERPRETATIVA DEL DIRITTO DELL'U.E. (art. 19 T.U.E. e art. 267 T.F.U.E.)

avente il seguente oggetto:

- interpretazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, anche in relazione all'ordinanza CGUE 18.5.2021 in C-450/2021.

La normativa dell'Unione

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43)

Le norme rilevanti sono le seguenti:

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

Ai sensi dell'articolo 1 direttiva 1999/70, lo scopo della medesima è «attuare l'accordo quadro (...), concluso (...) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e NICE)».

La clausola 2 dell'accordo quadro, intitolata «Campo d'applicazione», al punto 1 recita:

«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».

La clausola 3 dell'accordo quadro, intitolata «Definizioni», è del seguente tenore: «1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica un persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali».

La clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 recita: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

Art. 47, 1° comma CDFUE

"Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo"

La normativa italiana

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

L'articolo 1 commi 121-124 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n. 162, del 15 luglio 2015), così recita:

"121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria".

***

MOTIVI

1. La ricorrente M.M. ha svolto servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito (nel prosieguo MIM), svolgendo la mansione di docente a termine (o precaria) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
2. La ricorrente lamenta il mancato godimento della c.d. carta docente o bonus docente, domandando in questa sede la condanna del MIM al pagamento della relativa somma (1) in via principale con le modalità della carta docente (sostanzialmente si tratta dell'utilizzo di buoni per acquistare beni o servizi) e (2) in subordine il pagamento della somma di denaro; in entrambi i casi per totali € 2.000,00 (500,00 per ciascuna annualità).
3. Va dato atto che la ricorrente – che al momento del deposito della domanda (5.4.2024) vantava un rapporto di lavoro in essere con il MIM con scadenza 30.6.2024 – in questo momento (ossia scaduto quell'ultimo contratto) non ha incarichi di docenza, né a tempo indeterminato, né a termine, né risulta iscritta nelle graduatorie dalle quali gli istituti prendono i nominativi di aspiranti docenti per stipulare i contratti a termine, potendo pertanto la ricorrente qualificarsi come un soggetto "fuoriuscito dal sistema scolastico".
4. Ai sensi del diritto interno la carta docenti o bonus docenti è un beneficio economico previsto in favore dei soli docenti con contratto a tempo indeterminato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015, ai sensi del quale "*Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di*

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di … ").

5. Tale scelta normativa (escludere dal beneficio i docenti a termine) è risultata in contrasto con il diritto dell'U.E. (CGUE, ord. 18.5.2021 in C-450/2021: "*La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza*").
6. Avendo la CGUE già provveduto sulla norma in questione, ci si asterrà da inutili ripetizioni di concetti già noti alla Corte. In questa sede ci si limiterà ad evidenziare che la normativa interna (DPCM 28 novembre 2016) disegna la carta docente come attributiva di un diritto ad acquistare una ampia serie di beni e di servizi (libri, cinema, spettacoli, software, hardware, corsi di formazione, etc.); la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero.

7. Ciò detto, va evidenziato che proprio in seguito al pronunciamento della CGUE poco sopra richiamato, la Corte di cassazione italiana (giudice di legittimità, deputato alla enunciazione dei principi di diritto), con l'ordinanza n. 29961/2023, esaminando una serie di ipotesi specifiche attinenti alla casistica in tema di carta docenti, ha limitato sotto diversi aspetti quello che sembrava essere il diritto dei docenti a termine sul bonus in questione, così come risultante dall'ordinanza CGUE 18.5.2021 (infatti, oltre alla presente ordinanza, pende ulteriore rimessione da parte del Tribunale di Lecce, relativamente al profilo delle supplenze brevi e saltuarie: 16.4.2024, in C-268/2024).
8. Per quanto riguarda il caso di specie, la Corte di cassazione ha innanzi tutto correttamente inquadrato l'obbligazione di cui si discute in termini di obbligazione monetaria, ossia afferente al pagamento di una somma di denaro ("*L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente*": pag. 31), con la logica conseguenza che il ritardo nell'adempimento della consegna della somma in questione produce automaticamente danni al creditore, danni che il giudice deve risarcire pure automaticamente (e quindi sono dovuti gli accessori: "…*oltre interessi o rivalutazione…*": pag. 42).
9. **la Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto che il bonus docente spetti esclusivamente a coloro che sono ancora "interni" al sistema scolastico** ("*se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico*": pag. 36; "*per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria*": pag. 38) e, come detto la ricorrente non lo è più, con conseguente perdita del diritto all'adempimento della prestazione in questione.

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

10. **La Corte di cassazione ha poi previsto che la qualità di soggetto interno al sistema scolastico debba essere posseduta al tempo della decisione** ("*Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli*"; pag. 38; "*al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo*": pag. 42) e, dunque, che la qualità stessa si possa "perdere" durante il processo – e dunque nel tempo necessario per arrivare alla decisione – e ciò con effetti retroattivi (ossia condizionando non le prestazioni future, bensì le prestazioni dovute prima della perdita della qualità): come visto la ricorrente, docente al momento della domanda, ora è del tutto "estranea" al sistema scolastico.
11. **La Corte di cassazione ha quindi previsto** – in caso di mancanza originaria o sopravvenuta in corso di causa della qualità di soggetto "interno" al sistema scolastico – **l'estinzione retroattiva dell'obbligazione pecunciaria relativa alla carta docente, nel senso che se l'ex docente è fuoriuscito dal sistema scolastico, anche in corso di causa, non spetta più il bonus in questione** (riferito agli anni in cui il lavoratore era docente) **e la relativa domanda deve essere rigettata definitivamente nel merito**.
12. La Corte di cassazione ha previsto che, **al posto del bonus in questione**, all'ex docente possa spettare una somma di denaro a titolo di **risarcimento del danno**, ma ha sottoposto la stessa ad una serie di limitazioni e aggravi, che appaiono discriminatori rispetto al docente a tempo indeterminato, nonché non garanti di un effetto utile del diritto dell'unione e tali da compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale in favore dell'ex docente precario.
13. Infatti, secondo la Corte di cassazione "*18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica. Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da*

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio" (pag. 38).

14. Con tali brevi assunti la Corte di cassazione delinea una situazione dell'ex docente deteriore a quella del docente perché pone una serie di requisiti ulteriori:
    a. **innanzi tutto diventa necessaria una apposita domanda risarcitoria** (che è domanda diversa dall'adempimento);
    b. **sono necessarie allegazioni ulteriori rispetto alla mera perdita dei 500,00 euro annuali**: bisogna sostenere nel ricorso – magari a distanza di molti anni dall'abuso subito – di avere sostenuto in proprio, in passato, determinate spese di formazione o, al contrario, di non averle potute fare e di avere subito un pregiudizio formativo;
    c. **c'è la possibilità di prova presuntiva**: possibilità significa che non si dà sempre e comunque per presunto il danno (non si considera, quindi, il danno *in re ipsa*); inoltre la prova del danno viene sempre dopo l'onere di allegazione del pregiudizio subito, per cui alla prova anche presuntiva non ci si arriva se mancano prima le allegazioni nei termini di cui al punto che precede;
    d. **c'è la possibilità di una liquidazione in via equitativa del danno**: significa che il giudice ha la possibilità di assegnare all'ex docente una somma anche inferiore a quella di 500,00 euro, stabilendola a propria discrezione.
15. **Nella sostanza, avere fatto riferimento la Corte di cassazione alla serie di principi e requisiti appena esposti, rende evidente che non è sufficiente da parte del ricorrente la mera esposizione di non avere ricevuto il pagamento della somma** che gli era dovuta, in violazione del diritto dell'U.E., prima di perdere la qualità di docente.
16. Infatti, se la Corte di cassazione avesse voluto dare il principio della automaticità risarcitoria pari alle somme non pagate, lo avrebbe fatto espressamente senza fare

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

riferimento ad allegazioni, liquidazioni equitative, possibilità di prove presuntive: il riferimento a questi plurimi criteri non può che significare qualcosa di diverso consistente in un aggravio (e un rischio) processuale per l'ex docente.

17. Va inoltre osservato che, in linea generale, nel diritto italiano non risulta che una obbligazione pecuniaria possa diventare impossibile e, quindi, estinguersi (retroattivamente) a cagione della perdita in una qualità soggettiva (qui quella di docente) e questo per l'ovvia ragione che il denaro non perisce mai (*genus nunquam perit*) e che pertanto è irrilevante tutto quanto non è il semplice pagamento della somma in questione (altri fatti estintivi sopravvenuti – prescrizione, Verwirkung – non sono qui in esame).
18. **L'estinzione retroattiva dell'obbligazione monetaria di pagamento già sorta – in base al diritto dell'U.E. ed inadempiuta – per perdita di una qualità soggettiva appare, quindi, un risultato interpretativo unico, riservato esclusivamente agli ex docenti ed in relazione al bonus in questione: anche in questo elemento si coglie la cifra della discriminazione/aggravio alla quale appaiono sul punto sottoposti gli ex docenti precari**.
19. Potrebbe inoltre apparire un aggravio ingiusto ed ulteriormente discriminatorio il trasformare una obbligazione pecuniaria (pagare € 500,00 annui) in una obbligazione risarcitoria dai contorni volutamente incerti, introducendo ostacoli stocastici e di tipo processuale che in effetti in alcuni recenti casi hanno portato la giurisprudenza di merito a rigettare la domanda dell'ex docente per mancanza di allegazione e prova del danno subito (non essendo stato sufficiente l'essersi l'ex docente lamentato ad affermare di non avere ricevuto la somma che gli sarebbe spettata secondo il diritto dell'U.E. a titolo di carta docente in forza del principio di non discriminazione tra rapporti a tempo determinato e indeterminato).
20. **Anche nel caso di specie, se si dovesse seguire il principio di diritto dato dalla Corte di cassazione, la domanda dovrebbe essere respinta, per mancata allegazione di un danno specifico e diverso dalla mera perdita del beneficio economico dei 500,00 euro annui, nonché per mancata prova del danno stesso**.
21. Ma tale ultima conclusione, come detto, a parere di chi scrive appare in contrasto innanzi tutto con il divieto di discriminazione di cui alla clausola n. 4 (e questo

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

perché ai docenti a tempo indeterminato tutti questi distinguo e aggravamenti sono risparmiati).

22. Tale denegata conclusione risulterebbe compromettere anche l'effetto utile del diritto dell'U.E. (ed in particolare della decisione di codesta Corte 18.5.2021 così come interpretativa della clausola n. 4), nonché limitare il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 47 della Carta ("*...quando adotta una normativa che precisa e concretizza le condizioni di impiego disciplinate in particolare dalla clausola 4 dell'accordo quadro, uno Stato membro attua il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e deve quindi garantire il rispetto, segnatamente, del diritto a un ricorso effettivo, sancito all'articolo 47 di quest'ultima [v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C-245/19 e C-246/19, EU:C:2020:795, punti 45 e 46 nonché giurisprudenza ivi citata]*": CGUE 20.2.2024, in C-715/2020).

23. **<u>Il diritto ad un ricorso effettivo è in particolare gravemente compromesso da</u>**:

    a. l'avere trasformato, a motivo della perdita sopravvenuta del rapporto con il MIM, una precedente obbligazione monetaria e liquida in un diritto al risarcimento del danno (contro principi interni consolidati validi per tutti gli altri creditori);

    b. l'avere subordinato l'accoglimento della domanda ad una condizione che deve essere presente non al tempo dell'abuso o della domanda giudiziale, bensì al tempo della decisione e la cui perdita (anche in corso di causa) vanifica (estingue) retroattivamente un diritto già entrato nel patrimonio del docente;

    c. l'avere dal punto di vista processuale introdotto oneri di domanda (serve una specifica domanda risarcitoria), allegazione e prova del danno che appaiono stridere con la semplicità del fatto costituente l'abuso: il mancato pagamento – in violazione del diritto dell'U.E. – di una somma di denaro da utilizzare per l'acquisto di una ampia gamma di beni di consumo o di servizi (libri, biglietti del cinema, del teatro, corsi di formazione, ma anche hardware quali personal computer e software): rispetto a tale mancato pagamento appare inconferente richiedere ulteriori precisazioni di danni ulteriori posto che in relazione alle

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

somme di denaro (ancorché destinate al consumo) è di per sé il mancato possesso delle stesse a rappresentare un danno.

24. **Ma se il ritardo nel pagamento delle somme di denaro e (come visto) anche delle somme relative al bonus docente, per regole generali produce di per sé un danno automatico (e quindi sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria: Cass. n. 29961/2023, pag. 42), come può il mancato radicale pagamento della somma non produrre esso stesso un danno automaticamente (danno *in re ipsa*), senza necessità di ulteriori allegazioni, spiegazioni, approfondimenti, dimostrazioni ?**

25. Nessuna diversa conclusione potrebbe raggiungersi esaltando la finalità "formativa" dei beni e dei servizi acquistabili con la carta docente: si tratta di *asset* di largo consumo e come detto gli stessi non posseggono una natura formativa in senso stretto, bensì esclusivamente una potenzialità formativa (non tutti i libri sono uguali, non tutti i film sono uguali: non ci sono liste di contenuti formativi così come non c'è l' "indice" dei libri vietati; con la carta si può acquistare qualunque prodotto della tipologia consentita, risultando irrilevanti le attitudini formative per il fruitore); d'altra parte al cinema non vi vanno solo docenti ed i computer non li comprano solo docenti (che se li comprano li possono usare per qualunque finalità individuale anche non formativa); l'hardware, peraltro, può possedere anche un notevole valore economico intrinseco, ragione per la quale non si vede per quale motivo il beneficio della carta docente dovrebbe escludersi retroattivamente per essere successivamente (al maturare del credito) il lavoratore fuoriuscito dal sistema scolastico: **un computer da 500 euro resta un computer da 500 euro, che sia sia docenti o meno**.

26. Se il problema poi fosse quello della piattaforma con codici di accesso, riservata ai dipendenti del MIM, lo stesso potrebbe risolversi o stabilendo che anche gli ex docenti possono avervi accesso per fruire del bonus docenti come se fossero ancora docenti (è quanto peraltro avviene per coloro che sono iscritti nelle graduatorie ma non hanno incarichi a termine e per i quali la Corte di cassazione ha comunque convenuto sulla spettanza del bonus in questione); in alternativa, dando la possibilità al MIM di pagare l'obbligazione pecuniaria in denaro avente corso legale e non in buoni di spesa; non vi sono quindi ostacoli di ordine pratico a conservare la natura pecuniaria dell'obbligazione anche dopo l'uscita dal sistema scolastico del docente,

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

né a prevedere un risarcimento automatico dell'importo delle prestazioni non adempiute.

27. Alla luce di quanto precede, mentre da un lato risulta che il sistema italiano nel suo complesso (legislazione + giurisprudenza) abbia introdotto rilevanti limitazioni sostanziali e processuali a carico degli ex docenti che invocano per il passato il pagamento della carta docente (tra cui la perdita retroattiva del diritto), dall'altro lato non appaiono sussistere giustificazioni (logiche, giuridiche, pratiche, finalistiche) idonee a supportare tali formalistiche limitazioni, che anzi si pongono – ed anche questo è evidentemente un ulteriore profilo discriminatorio – contro le regole generali interne in materia di obbligazioni e processo.
28. In sostanza parrebbe contrario alla clausola n. 4 e all'interpretazione datane dalla CGUE nel 2021 in tema di carta docente per i doventi a termine, ritenere che la ricorrente, che dal 2020 al 2024 avrebbe dovuto ricevere complessivamente € 2.000,00 da spendere nei prodotti e nei servizi previsti dalla normativa, ne venga privata retroattivamente per il solo fatto di non essere all'attualità più inserita nel sistema scolastico, nonché per essersi ella in questa sede limitata ad indicare che il proprio pregiudizio economico è semplicemente rappresentato dalla ovvia circostanza di non avere mai ricevuto la somma in questione.

P.Q.M.

Si sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 19 c. 3 TUE e dell'art. 267 TFUE, la seguente questione: "*se la clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla dir. 99/70 vada interpretata (anche in chiave di effetto utile del diritto dell'U.E. e di garanzia ad un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 47 della Carta) nel senso che essa osta alle limitazioni enunciate in motivazione (in caso di cessazione dell'inserimento del ricorrente nel sistema scolastico) introdotte dalla giurisprudenza interna nell'attribuzione della carta docente; pertanto, se anche per gli ex docenti (soggetti esterni al sistema scolastico), sia necessario e sufficiente, ai fini di ricevere il pagamento delle somme alle quali avrebbero avuto diritto in corso di rapporto a titolo di carta docente (500 euro annui), proporre in giudizio una domanda di pagamento di tali somme, con le*

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868

modalità previste dalla carta docente, o direttamente in denaro avente corso legale, senza ulteriori oneri di domande, allegazioni o prove".

Si dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti tramite applicativo e-Curia.

Si comunichi.

Ravenna, li 08/10/2024

IL GIUDICE

DOTT. DARIO BERNARDI

Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 97799b963b89ea68b334f7825946868